

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Angelo Mario Esposito, dal Dr. Claudio Gorelli, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Alessandro Vannucci, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 3 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(429) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: IRTA HYSA, DAVIDE DELLA BIANCHINA, LUCA PALAZZO (Dirigenti e tesserati della Società ASD Aquanera Comollo Novi), Società ASD AQUANERA COMOLLO NOVI - (nota n. 11.1306- 504pf 11-12 del 16.5.2013, notif. 11.6.2013).

La Commissione, in ordine ai deferimenti disposti dalla Procura federale a carico di:

1. Irta Hysa, Presidente della ASD Aquanera Comollo Novi, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 43 comma 5 NOIF;
2. Diego Manassero, vicepresidente, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 43 comma 5 NOIF;
3. Davide Della Bianchina, calciatore tesserato per la suindicata Società, per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 43 comma 1-2-3 NOIF;
4. Luca Palazzo, calciatore tesserato ASD Aquanera, Per la identica violazione contestata al Bianchina;
5. Società ASD Aquanera Comollo Novi, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 2 CGS per i fatti addebitati al Presidente e al vicepresidente;

osserva quanto segue.

L'Avv. Matteo Sperduti, quale fiduciario dell'Associazione calciatori e per il caso in oggetto difensore dei calciatori tesserati con la Società ASD Aquanera Comollo Novi, con lettera in data 15 nov. 2011, denunciava al Comitato Interregionale e al Presidente della Lega nazionale dilettanti, nonché al Presidente della F.I.G.C., episodi particolarmente gravi di cui si sarebbero resi responsabili i dirigenti della suindicata Società e, in particolare, per quanto attiene al presente procedimento, l'omesso accertamento di idoneità medico-sportiva reso obbligatorio dalle disposizioni contenute nell'art. 43 delle NOIF.

Il Presidente Federale, preso atto di quanto contenuto nella missiva-denuncia, la trasmetteva alla Procura federale per le necessarie indagini.

L'organo inquirente acquisiva le dichiarazioni di alcuni calciatori tesserati per la Società in oggetto e, acquisiti gli atti ritenuti utili all'accertamento di quanto denunciato, disponeva il deferimento dai soggetti indicati in premessa, limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 43 delle NOIF e rinviando all'esito di ulteriori e più approfondite indagini in ordine alle più gravi violazioni descritte in denuncia.

Dall'esame dei calciatori convocati dal delegato Sostituto Procuratore Federale è emerso che la Società ASD Aquanera Comollo Novi e per essa il suo Presidente Sig.ra Irta Hysa oltre al vicepresidente Diego Manassero non provvedevano a sottoporre, all'atto del tesseramento, i calciatori alle prescritte visite mediche per il rilascio della idoneità medico sportiva.

Dall'esame del Sig. Rolandi Cristian, tesserato quale allenatore della ASD Aquanera, emergeva che in più occasioni il G.S. aveva sanzionato la Società *“per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara”*.

Veniva inoltre acclarato che la maggior parte dei calciatori avevano provveduto a loro spese a effettuare visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità sportiva. Solo due tesserati, il Sig. Luca Palazzolo ed il Sig. Davide Della Bianchina non avevano avuto rilasciato l'attestato, non essendosi sottoposti a visita per il convincimento che la Società non li avrebbe rimborsati.

All'esito delle indagini, la Procura federale procedeva ai deferimenti richiamati in premessa.

Nel merito, deve essere accolto il deferimento del Presidente Sig.ra Irta Hysa così come quello del Vicepresidente Sig. Diego Manassero, avendo costoro violato costantemente l'obbligo tassativo di sottoporre ad accertamento medico i calciatori tesserati, costringendo gli stessi a provvedere a loro spese a sottoporsi alle visite mediche necessarie per l'accertamento dell'idoneità medico-sportiva, ovvero esponendo, coloro che non avevano di loro iniziativa, provveduto all'accertamento, ai rischi di possibili conseguenze dannose per la loro salute.

Sanzione equa per entrambi i dirigenti appare quella di mesi sei di inibizione.

Anche nei confronti dei due calciatori, Davide Della Bianchina e Luca Palazzo, il deferimento appare fondato, seppure nei confronti di questi ultimi vada applicata la sanzione minima della ammonizione.

Alla accertata responsabilità dei dirigenti e dei tesserati consegue la responsabilità della Società, che va sanzionata con una ammenda.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il deferimento e irroga le seguenti sanzioni:

- alla Sig.ra Irta Hysa e al Sig. Manassero Diego l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno;
- ai calciatori Davide Della Bianchina e Luca Palazzo l'ammonizione ciascuno;
- alla Società Aquanera Comollo Novi l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 8509/1078pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

Con provvedimento del 20 giugno 2013, la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale la Sig.ra Elisabetta Cortani, Presidente della SS Lazio C.F., per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 2° NOIF. Il deferimento è motivato dall'inosservanza dell'obbligo di deposito degli accordi economici stipulati e sottoscritti, entro i termini di cui all'art. 94 ter, punto 2, NOIF.

Anche la SS Lazio CF è stata deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

L'attività requirente ha evidenziato la mancata ottemperanza all'obbligo di deposito, da parte della SS Lazio Calcio Femminile, degli accordi economici stipulati e sottoscritti, così come segnalato, sia dall'A.I.C. con nota datata 15.3.2013, giusto prot. n. 5825/A PF, sia dal Dipartimento Calcio femminile della FIGC-LND con nota del 15.3.2013, giusto prot. 5888/A PF. In particolare, l'inadempimento della SS Lazio Calcio femminile risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha depositato gli accordi economici sottoscritti, entro i termini stabiliti dall'art. 94 ter, punto 2, NOIF e nonostante i solleciti ad adempiere, in violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 2, NOIF.

Con memoria ritualmente depositata la Sig. Elisabetta Cortani solleva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto all'epoca della violazione contestata era effettivamente inibita come si evince dal CU n. 8/CDN ss 2012/2013. Peraltro, negli atti trasmessi dalla Procura federale risulta una delega di rappresentanza al segretario della Società deferita (foglio di censimento della Società ss 2012/2013 con apposita delega di rappresentanza in ambito federale ad altro soggetto).

Nel corso dell'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la conferma del deferimento e la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Elisabetta Cortani: mesi 6 di inibizione;
- per la Società SS Lazio CF: l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

É intervenuta la Sig.ra Cortani, la quale ha ribadito quanto espresso nella memoria ritualmente depositata e ha concluso chiedendo il proscioglimento.

Nel merito, ritiene questa Commissione che siano condivisibili le argomentazioni difensive, in quanto, alla luce dell'art. 19, comma 1, lett. h), CGS, il soggetto inibito temporaneamente non può svolgere alcuna attività in seno alla FIGC, né ricoprire cariche federali o rappresentare la Società in ambito federale. Poiché al momento della violazione contestata la Presidente Cortani risultava essere effettivamente inibita, non poteva adempiere all'obbligo contestato nel deferimento.

Al proscioglimento della Presidente consegue quello della Società.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale respinge il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti imputati.

(483) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 8548/1142pf 12-13/MS/vdb del 27.6.2013).

Con atto del 27 giugno 2013, la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione la Sig.ra Cortani Elisabetta, Presidente della SS Lazio CF, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 8, commi 9 e 15, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Commissione Accordi Economici c/o la LND del 14.3.2013, prot. Cae/ 116; nonché la stessa Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

La Procura federale, acquisita la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND, dianzi citata, con la quale la SS Lazio CF è stata condannata a corrispondere alla calciatrice Carla Couto la somma di € 9.000,00, quale quota residua dell'accordo economico prevedente la corresponsione lorda complessiva di € 13.000,00 relativamente alla ss 2011/2012 in accoglimento del reclamo da quest'ultima proposto, da una parte, e rilevato che la delibera sopra richiamata è stata comunicata alla SS Lazio CF in data 14.3.2013 e che sarebbero decorsi inutilmente i termini di impugnazione e di adempimento prestabiliti, dall'altra, ha ritenuto i comportamenti de qua in violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 9 e 15, CGS.

Con memoria ritualmente depositata la Sig. Elisabetta Cortani ha affermato di aver proposto appello, nei termini previsti, alla Commissione Vertenze Economiche avverso la decisione del 14 marzo 2013 della Commissione accordi economici della LND, in base alla procedura prevista dall'art. 94 ter, comma 11, NOIF, allegando contestualmente la documentazione che fissava la discussione in appello per il giorno 2 ottobre 2013.

Nel corso dell'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ritenendo non sufficiente la documentazione depositata a dimostrare la correlazione tra la stessa documentazione e il procedimento in atto, ha insistito per la conferma del deferimento e la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Elisabetta Cortani: mesi 6 di inibizione;
- per la Società SS Lazio CF: la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

É intervenuta la Sig.ra Cortani, la quale ha ribadito quanto espresso nella memoria ritualmente depositata, precisando ulteriormente che la vertenza si é conclusa dinanzi alla CVE e ha invitato questa Commissione ad acquisire gli atti della suddetta decisione.

Nel merito, ritiene questa Commissione che siano condivisibili le argomentazioni difensive, in quanto, alla luce della documentazione depositata e dalla odierna pubblicazione del CU n. 6/D da parte della Commissione Vertenze Economiche, risulta non violato il disposto dell'art. 94 ter, comma 11 NOIF, in quanto la vertenza si é conclusa rispettando le procedure temporalmente previste. In particolare, tale norma dispone che, in caso di impugnazione alla CVE, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di appello,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti imputati.

(482) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN - (nota n. 8540/1146pf 12-13/MS/vdb del 27.6.2013).

La Commissione, preso atto dell'apertura, da parte della Procura federale del procedimento (rif. Procura 1146pf1213) avente ad oggetto "il mancato adempimento da parte della ACFD Milan, della delibera della Commissione Accordi Economici della LND – prot. CAE/141 del 23.4.2013" e che alla conclusione dell'istruttoria la Procura federale ha deferito - dinanzi

alla Commissione disciplinare nazionale, il Sig. Francesco Crudo n.q. di Presidente della ACFD Milan all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, commi 9 e 15, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici della LND del 23.4.2013; nonché ha deferito la ACFD Milan per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente - per i fatti che così si riassumono:

preso atto del reclamo presentato dalla calciatrice Silvia Piva, trasmesso in data 28.1.2013 alla Commissione Accordi Economici della LND, per corresponsione di una parte, pari a € 2.600,00, dell'accordo economico definito complessivamente in € 8.000,00 per la stagione sportiva 2011/2012;

- acquisita la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND, dianzi citata, con la quale la ACFD Milan è stata condannata a corrispondere alla calciatrice Silvia PIVA la somma di € 5.400,00, in accoglimento del reclamo da quest'ultima proposto;

- rilevato che la delibera dianzi richiamata è stata comunicata alla ACFD Milan in data 23.4.2013 e che sono decorsi inutilmente i termini di impugnazione e di adempimento prestabiliti;

- rilevato che, ciò integra aperta violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 9 e 15, CGS;

- accertato che l'inadempimento della ACFD Milan risulta per tabulas;

- considerato che questo tipo di condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, in carica al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società;

- rilevato che, fermo restando l'obbligo di adempimento, l'illecito disciplinare dianzi illustrato è imputabile direttamente al Sig. Crudo Francesco, nella sua qualità di Presidente della ACFD Milan, nonché alla ACFD Milan, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Francesco Crudo;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, per la Società ACFD Milan.

(464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (Presidente della Società ASD Calcio Femminile Acese), Società ASD CALCIO FEMMINILE ACESE - (nota n. 8508/1077pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

La Commissione disciplinare, letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva con allegati trasmessa dall'Acese, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l'applicazione al Sig. Maugeri Rosario della sanzione di mesi sei di inibizione ed alla Società ASD Calcio Femminile Acese di quella dell'ammenda di € 500,00, osserva quanto segue.

Il deferimento è oggetto di contestazione da parte della Società con una memoria che però si appalesa irricevibile giacché risulta sottoscritta con firma illeggibile e senza indicazione del nome e della qualifica del sottoscrittore.

Peraltro, anche a voler considerare utilizzabili tale memoria e quanto a essa allegato, si deve rilevare come la documentazione dimostra solo l'avvenuto invio del plico contenente l'accordo economico, invio comunque effettuato in data 2.2.2013 per la posizione riguardante la calciatrice Russo; negli altri casi, infatti, non è stato prodotto il cedolino di spedizione della raccomandata ma solo indicati, in maniera del tutto informale, un numero di inoltro e una data, quest'ultima peraltro antecedente a quella riportata in calce al modulo prodotto dalla Società.

Per contro, l'assunto accusatorio è dimostrato in maniera esaustiva attraverso quanto emerge dalle nota del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC-LND emessa a seguito della segnalazione dell'Associazione Italiana Calciatori, nonché dall'ulteriore documentazione versata in atti dalla Procura federale. In particolare, risulta che l'Acese, Società appartenente alla LND, ha stipulato e sottoscritto con alcune calciatrici accordi economici senza provvedere a depositarli secondo le modalità e nei tempi indicati dall'art. 94 ter, c. 2, NOIF. Tale norma impone alle Società il deposito degli accordi economici, che quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Non essendosi adeguata alle disposizioni emanate in materia l'Acese, per fatto ascrivibile al suo Presidente, è incorsa nella violazione disciplinare contestata nel capo di incolpazione, come più volte rilevato da questa Commissione in fattispecie identiche, del quale la Società deve rispondere a titolo di responsabilità diretta per il fatto addebitabile al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e infligge al Sig. Maugeri Rosario la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla ASD Società Calcio Femminile Acese quella dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(474) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALTER VERCELLONE, MARCO ROSSO (Dirigenti della Società AC Cuneo 1905 Srl), Società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 8486/1153pf 11-12/MS/vdb del 24.6.2013).

Con atto del 24 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- Vercellone Walter, dirigente dell'A.C. Cuneo nella stagione sportiva 2011-2012, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1 e 5, CGS, anche in relazione agli artt. 2 e 4, c. 3 e 4, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver svolto nella stagione sportiva 2010-2011 funzioni di D.S. o Collaboratore della Gestione Sportiva dell'A.C. Cuneo 1905 s.r.l., senza la prescritta iscrizione e senza vincolo di tesseramento con tale Società, ma comunque nella condizione di soggetto con attività rilevante ai sensi dell'art. 1 c. 5 CGS
- Rosso Marco, quale Presidente all'epoca dei fatti della Società AC Cuneo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS anche in relazione agli artt. 2 e 4, c. 3

e 4, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito lo svolgimento da parte del Sig. Vercellone Walter, nella stagione sportiva 2010-2011, delle funzioni di D.S. o Collaboratore della Gestione Sportiva dell'AC Cuneo 1905 Srl, senza la prescritta iscrizione senza vincolo di tesseramento, con tale Società;

- la Società AC Cuneo 1905 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, nessuna delle parti deferite ha fatto pervenire memorie e/o scritti difensivi.

Alla seduta del 3.10.2013 sono comparsi il rappresentante della Procura federale, nonché personalmente il Sig. Vercellone Walter.

Il rappresentante della Procura federale, ritenuta la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato le seguenti richieste:

- per il Sig. Vercellone Walter, previa contestazione della recidiva specifica, l'inibizione di anni 1 e trasmissione degli atti alla Segreteria della Commissione Direttori Sportivi per l'applicazione del divieto per tre anni di iscrizione o partecipazione ai corsi e di iscrizione al registro

- per il Sig. Rosso Marco, l'inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società AC Cuneo 1905 Srl l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Il deferito Vercellone, ammettendo di aver esercitato di fatto le funzioni di Direttore Sportivo per la Società Cuneo 1905 Srl nella stagione 2010-2011, faceva rilevare di aver svolto il ruolo a titolo meramente gratuito e in perfetta buona fede, non essendo a conoscenza della necessaria iscrizione nell'apposito elenco.

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

La vicenda trae origine da una segnalazione, pervenuta in data 7 maggio 2012 alla Procura federale, in cui si evidenziava l'esercizio, da parte del Vercellone Walter nell'interesse della Società AC Cuneo 1905 Srl, dell'attività di Direttore Sportivo pur non essendo lo stesso iscritto nell'apposito elenco. Alla denuncia venivano allegati articoli di stampa e comunicazioni ufficiali tratte dal sito internet della Società, nonché un provvedimento della C.D.N. del 2008 in cui il Vercellone era stato sanzionato per fatti analoghi. Le indagini espletate dalla Procura federale portavano a ritenere non provati gli addebiti mossi al deferito relativamente alla stagione sportiva 2011-12, mentre, al contrario, i fatti addebitati trovavano puntuale riscontro in riferimento alla stagione 2010-2011.

Le risultanze degli atti e delle prove prodotte hanno dimostrato in maniera inequivocabile che il deferito Vercellone ha svolto, nella stagione 2010-2011, le funzioni di Collaboratore della Gestione Sportiva per la Società AC Cuneo 1905 Srl quando questa Società militava nel campionato di serie D, senza l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi dedicata ai Collaboratori come previsto dall'art. 1 del Regolamento dei D.S. La circostanza appare pacifica oltre che dalla lettura degli atti, anche per espressa ammissione dei deferiti, i quali in sede di audizione da parte della procura, non hanno negato che nella stagione 2010-2011 quando la Società militava nella serie D, il Vercellone svolgesse di fatto le funzioni di "Direttore Sportivo".

Giova a tal proposito precisare che il Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, emanato dal Consiglio Federale e pubblicato sul C.U. n. 111/A del 14.05.2010 e modificato dal C.U. n. 108/A del 2.0.2.2012, disciplina l'attività del Direttore Sportivo (per le Società professionistiche) e di Collaboratore della Gestione Sportiva (per le Società di LND), prevedendo all'art. 3 l'iscrizione dei Collaboratori nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale a seguito del conseguimento di un titolo di abilitazione rilasciato dal Settore Tecnico. Il successivo art. 4, punto 3, prevede che l'esercizio delle attività indicate dall'art. 1 (Direttore sportivo e Collaboratore della Gestione Sportiva), senza l'iscrizione all'Elenco Speciale o alla sezione dei Collaboratori comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal GGS.

Orbene, l'aver esercitato le funzioni di Collaboratore della Gestione Sportiva nella stagione 2010-2011 da parte del Sig. Vercellone Walter e l'aver consentito da parte del Presidente della Società Cuneo 1905 Srl l'esercizio di dette funzioni, comportano la violazione dell'art. 1 CGS in riferimento al Regolamento dei Direttori Sportivi, con la conseguente applicazione ai deferiti delle sanzioni come da dispositivo.

La violazione di cui all'art. 1 del Regolamento comporta l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 4, comma 4, del citato regolamento di divieto a partecipare a corsi e a essere iscritto nell'Elenco Speciale per il Sig. Vercellone.

Delle violazioni ascritte ai propri tesserati, è chiamata a rispondere anche la Società AC Cuneo 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Sanzioni eque, tenuto conto anche del comportamento processuale del deferito Vercellone, appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, così decide:

infligge al Sig. Vercellone Walter, ritenuta la recidiva specifica, l'inibizione di mesi 4 (quattro);

al Sig. Rosso Marco, l'inibizione di mesi 3 (tre);

alla Società AC Cuneo 1905 Srl l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).

(475) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO BETTINI (Calciatore), E DELLA Società ASD CITTANOVA INTERPIANA CALCIO - (nota n. 8489/115pf 12-13/MS/vdb del 24.6.2013).

Con atto del 24 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale,

- Bettini Domenico, tesserato all'epoca dei fatti per la Società ASD Cittanova Interpiana Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver tenuto un comportamento gravemente irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro della gara Ponderano- Virtus Vercelli disputata il 19.05.2012;

- la Società ASD Cittanova Interpiana Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie e/o scritti difensivi.

Alla seduta del 3.10.2013 è comparso il rappresentante della Procura federale, mentre nessuno è comparso per i deferiti.

Preliminarmente, la Commissione Disciplinare Nazionale, preso atto che nell'atto di deferimento sono contenuti alcuni errori materiali circa l'organo innanzi al quale è formalizzato il deferimento e in merito all'indicazione della Società che risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ha invitato il rappresentante dalla Procura federale alla correzione dell'atto di deferimento. Il sostituto Procuratore Federale corregge il deferimento nella parte in cui si riporta quale organo innanzi al quale è proposto il deferimento da Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. con Commissione Disciplinare Nazionale, nonché l'indicazione della Società deferita da ASD Torviscosa in ASD Cittanova Interpiana Calcio.

Esaurita la questione preliminare, il rappresentante della Procura federale, ritenuta la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato le seguenti richieste:

- al Sig. Bettini Domenico la squalifica di mesi 4 (quattro);
- alla Società ASD Cittanova Interpiana Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Il deferimento trae origine da una segnalazione effettuata in data 18.06.2012 dal Presidente della C.D.T. presso il C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in merito al comportamento assunto dal Sig. Bettini Domenico in occasione della gara Ponderano-Virtus Vercelli del 19.05.2012 (Campionato Juniores Provinciale) nei confronti del D.G. della gara. In particolare, dalla lettura degli atti si evidenzia che, nel rapporto della gara innanzi indicata, il Direttore di gara, tra i comportamenti del pubblico, annotava che il Sig. Bettini Domenico, persona di sua conoscenza, presente tra il pubblico e tesserato per altra Società, dall'inizio alla fine della partita lo insultava, minacciava e offendeva con l'utilizzo di un megafono, urlando al suo indirizzo ogni tipo di epiteto.

Risultando il Bettini tesserato all'epoca dei fatti per la Società ASD Cittanova Interpiana, veniva deferito unitamente alla sua Società, innanzi a questo Organo di Giustizia Sportiva. I fatti così come riportati nel referto arbitrale e nell'atto di deferimento risultano circostanziati, concomitanti e coerenti, tali da fornire una adeguata prova del loro accadimento. Il deferito nel corso dell'audizione ha confermato la sua presenza tra il pubblico in occasione della gara in oggetto, pur negando le condotte a lui ascritte, senza tuttavia fornire specifica prova in tale senso. Al contrario, quanto riportato dal D.G. nel proprio rapporto, oltre a rappresentare una prova privilegiata ex art. 35 comma 1 CGS, non ha evidenziato contraddizioni o incongruenze di sorta, né l'espletata istruttoria ha raccolto prove in senso contrario.

Alla luce di ciò, la condotta posta in essere dal tesserato risulta censurabile perché, oltre a concretizzarsi in giudizi altamente lesivi della dignità personale del D.G. e a incitare il pubblico alla violenza, costituisce una violazione dei generali doveri di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 1 CGS a cui tutti i tesserati devono uniformarsi.

Delle violazioni ascritte al proprio tesserato, è chiamata a rispondere anche la Società ASD Cittanova Interpiana a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del proposto deferimento,

infligge a Bettini Domenico la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e alla Società ASD Cittanova Interpiana Calcio quella dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(465) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COVELLO (Presidente della Società ASC Jordan Aufugum), Società ASC JORDAN AUFUGUM - (nota n. 8502/1144pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

La Commissione Disciplinare, letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l'applicazione al Sig. Covello Giuseppe della sanzione di mesi sei di inibizione e alla Società ASCD Jordan Aufugum di quella dell'ammenda di € 500,00, osserva quanto segue.

Esaminato il contenuto del fascicolo trasmesso dalla Procura federale si deve rilevare che questa si è limitata a produrre, a sostegno del suo assunto, unicamente le missive, peraltro neppure sottoscritte, inviate dal difensore delle calciatrici.

Null'altro vi è in atti che dimostri la sottoscrizione e il mancato deposito degli accordi in parola, nessuna nota o segnalazione proveniente da una qualsivoglia struttura federale che dimostri l'effettività di quanto evidenziato dal legale.

Il fatto storico dal quale ha avuto origine il deferimento, quindi, non risulta adeguatamente provato. Di conseguenza, il deferimento deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento e proscioglie il Sig. Covello Giuseppe e la ASCD Jordan Aufugum dagli addebiti contestati.

(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ANNUNZIATA SPADA (Presidente della Società Polisportiva Ettore Fieramosca ASD), DANIELA CILLI (Dirigente della Società AS Barletta C/5), Società AS BARLETTA CALCIO A 5 - (nota n. 0026/588pf 12-13/GT/dl del 1.7.2013).

La Commissione in ordine al deferimento disposto dalla Procura federale a carico di:

- Sig.ra Maria Annunziata Spada, Presidente della Polisportiva Ettore Fieramosca ASD, e Sig.ra Daniela Cilli, Presidente della Società Barletta Calcio a 5, entrambe per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 96, comma 3, NOIF;
- Polisportiva E. Fieramosca ASD, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, per il fatto del proprio Presidente.
- AS Barletta C/5 per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS per il fatto del proprio Presidente;

osserva:quanto segue.

La Commissione premi di preparazione, a seguito di controversia insorta tra la Polisportiva Ettore Fieramosca e la AS Barletta Calcio a 5, relativa al mancato pagamento, da parte di quest'ultima Società in favore della prima, del premio di preparazione del calciatore Pastore Giuseppe, avendo rilevato delle irregolarità, trasmetteva gli atti alla Procura federale.

Occorre premettere che la controversia trae origine dal preteso pagamento, avanzato dal Presidente della Polisportiva Ettore Fieramosca, Sig.ra M. Annunziata Spada, del

premio di preparazione dovuto e non corrisposto dalla AS Barletta C/5 per il calciatore Pastore Giuseppe, da quest'ultima tesserato.

A sua volta la AS Barletta C/5, contestava a mezzo del suo Presidente Sig.ra Daniela Cilli la richiesta, inviando alla Commissione una dichiarazione liberatoria di rinuncia al premio di preparazione sottoscritta dalla Spada e vidimata dal responsabile della delegazione provinciale di Trani Sig. Losito.

L'organo inquirente disponeva immediate indagini, sentendo le parti interessate e acquisendo la documentazione in contestazione.

La Sig.ra Spada, presidente della Polisportiva Ettore Fieramosca, riferiva, che a richiesta del calciatore Giuseppe Pastore, il 14 ottobre 2011, rilasciava dichiarazione liberatoria affinché questi potesse essere tesserato per la AS Barletta C/5, consegnandola al di lui padre al quale precisava che l'atto doveva considerarsi provvisorio, in assenza dei necessari adempimenti relativi al deposito presso la delegazione provinciale, dovendo essere ancora definito il premio di preparazione a lei spettante e dovuto dalla AS Barletta C. 5; pregando di riferire ciò al Presidente della soc. tesserante.

Il calciatore Pastore Giuseppe e il di lui padre riferivano di aver ritirato la dichiarazione liberatoria e che la stessa era stata rilasciata su carta intestata dalla soc. Pol. E. Fieramosca, recante due timbri, uno lineare e uno tondo, che l'atto era sottoscritto dalla Presidente, ma che nulla era stato detto loro circa la provvisorietà o irregolarità dell'atto.

La Sig.ra Daniela Cilli riferiva che la dichiarazione liberatoria rilasciata in data 14 ottobre dalla Pol. E. Fieramosca al padre del calciatore Pastore Giuseppe le veniva consegnata in originale debitamente sottoscritta e vidimata dalla delegazione provinciale e dal delegato che l'aveva ricevuta in data 26 ottobre 2011, così come risultava dalla copia da lei stessa inviata alla Commissione premi di preparazione.

Acquisita la documentazione in contestazione, l'organo inquirente acclarava che il documento appariva contraffatto, nel timbro lungo della delegazione distrettuale, in quanto non più in uso e sostituito da altro di diversa forma, nel timbro della delegazione provinciale anch'esso di diversa forma, in quanto, non più tondo, come compariva nell'atto contestato, ma di forma rettangolare risultando, infine apocrifa la firma del delegato, e di pura fantasia il n° di protocollo.

All'esito delle su riferite indagini, la Procura federale disponeva il deferimento della Sig.ra M. Annunziata Spada, nella qualità di presidente della Pol. E. Fieramosca, limitatamente alla violazione dell'art. 1 CGS in relazione all'art. 96, comma 3, NOIF; la Sig.ra Daniela Cilli, quale Presidente della Barletta C. 5, solo per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 96, comma 3, NOIF; nonché la AS Barletta C. 5 e la Polisportiva E. Fieramosca per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna la Sig.ra Maria Annunziata Spada e la Società Pol. E. Fieramosca ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Sig.ra Maria Annunziata Spada e la Società Pol. E. Fieramosca, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Maria Annunziata Spada, sanzione dell'inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi

dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Pol. E. Fieramosca ASD, sanzione dell'ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 200,00 (€ duecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, dichiarata la responsabilità dei deferiti, peraltro assenti, ha concluso per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Daniela Cilli: inibizione di 9 mesi;
- per la società AS Barletta C/5: ammenda di € 700,00 (€ settecento/00).

Dalle indagini svolte dalla Procura federale è stato accertato quanto segue.

La Sig.ra Spada, nella qualità di Presidente della Società Polisportiva E. Fieramosca, ha rilasciato una dichiarazione liberatoria da lei stessa definita provvisoria, ma irrituale e contraria alle disposizioni di cui all'art. 96 NOIF, che rendono obbligatorio che la dichiarazione, previo accordo con la controparte sul premio di preparazione, sia depositata presso la delegazione provinciale e trasmessa direttamente alla Società richiedente.

Nel caso in esame, l'atto liberatorio fu consegnato al padre del calciatore e in assenza delle richieste formalità di deposito presso il Comitato competente, che deve apporre il visto di autenticità.

In considerazione di ciò appaiono evidenti le responsabilità della deferita Sig.ra Spada, essendo palese la violazione dell'art. 96 nella parte in cui fa obbligo alla Società di trasmettere direttamente la dichiarazione liberatoria, attestante "*l'avvenuta transazione tra le parti che deve contenere il visto di autenticità, apposto dal Comitato competente, presso il quale deve essere depositato l'originale*".

Tutto ciò non è stato osservato dalla deferita; ne consegue, pertanto, l'affermazione di responsabilità.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) per la Sig.ra Maria Annunziata Spada e della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per la Società Pol. E. Fieramosca ASD.

Accoglie il deferimento e irroga alla Sig.ra Daniela Cilli mesi 5 (cinque) di inibizione e alla Società AS Barletta C/5 l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), FILIPPO MINICHINO (Calciatore svincolato), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 368/1252pf 12-13/AM/ma del 18.7.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18.7.2013 nei confronti di:

- Clemeno Cosimo Adriano, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per aver omesso di depositare l'accordo economico, presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione;
 - Minichino Filippo, calciatore, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, poiché non provvedeva a sua volta a depositare entro il 25° giorno successivo dalla data di sottoscrizione, il detto accordo, tenendo così un comportamento negligente rispetto al dettato normativo;
 - ASD Civitavecchia 1920, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati;
- osserva quanto segue.

All'inizio della riunione odierna la Società ASD Civitavecchia, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ASD Civitavecchia 1920, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Civitavecchia 1920, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento è proseguito per i restanti deferiti.

Il rappresentante della Procura federale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare dei due deferiti e l'applicazione al Sig. Clemeno Cosimo Adriano della sanzione di mesi sei di inibizione e al Sig. Minichino Filippo di quella di due giornate di squalifica da scontarsi a partire dal prossimo tesseramento.

Il Sig. Minichino, presente di persona, si è rimesso alla decisione della Commissione.

Il fatto storico dal quale ha avuto origine il deferimento, peraltro non in contestazione, è stato dimostrato in maniera esaustiva attraverso quanto è emerso in sede di vertenza economica.

Il Civitavecchia, Società appartenente alla LND, ha stipulato e sottoscritto con il calciatore Minichino un accordo economico che però nessuna delle parti ha provveduto a depositare secondo le modalità e nei tempi indicati dall'art. 94 ter, c. 2, NOIF.

La normativa regolamentare impone alle Società il deposito degli accordi economici che quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Non essendosi adeguata alle disposizioni emanate in materia il Civitavecchia, per fatto ascrivibile al suo Presidente, è incorsa nella violazione disciplinare contestata nel capo di incolpazione in parola.

Non altrettanto può affermarsi in merito al comportamento del Sig. Minichino, giacché l'art. 94 ter, c. 2, NOIF prevede che, in caso di inerzia del sodalizio, l'adempimento della trasmissione degli accordi economici posto a carico della Società possa essere effettuato dall'atleta.

Trattandosi di potestà e non di obbligo, nell'ipotesi in cui il calciatore non provveda oppure provveda in ritardo al deposito, la sua condotta non è disciplinarmente rilevante (mentre lo è sotto l'aspetto contrattuale; a tal riguardo va sottolineato che la CVE nell'accogliere il gravame proposto dalla Società ha sancito l'inefficacia dell'accordo economico in parola perché depositato in ritardo).

Si tratta, quindi, di una sanzione di ambito contrattuale che non implica, alla luce della citata norma, una responsabilità disciplinare dell'atleta, poiché, altrimenti ragionando, si concretizzerebbe un'aberrazione giuridica dal momento che verrebbe sanzionato il mancato avvalersi di una potestà.

A questa tesi aderisce la Corte di Giustizia Federale la quale, decidendo su due casi analoghi a quello oggetto del presente procedimento, ha mandato indenni da ogni addebito di responsabilità i calciatori.

Opposto discorso deve farsi per quanto attiene alla Società e al suo Presidente, cui l'art. 94 ter impone l'obbligo di depositare gli accordi economici. Nella fattispecie, non avendolo fatto, il Presidente si è reso responsabile di una violazione disciplinare.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Società ASD Civitavecchia 1920.

Accoglie parzialmente il deferimento e dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Clemeno Cosimo Adriano, infliggendo allo stesso la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

Proscioglie il Sig. Minichino Filippo dall'addebito contestato.

Il Presidente della CDN
Prof. Avv. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 4 Ottobre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete